

## Le relazioni economiche tra Ascoli e l'Abruzzo tra medioevo ed età moderna nelle fonti archivistiche

di Laura Ciotti

La centralità e continuità delle relazioni tra Ascoli ed il Regno fin dai primi secoli del medioevo sono state concordemente rilevate dagli studiosi, a partire dal Fabiani, che le pone in netto risalto nelle sue trattazioni su Ascoli nel '400 e nel '500<sup>1</sup>, e più recentemente da Giuliano Pinto che ha connotato proprio in tale valenza la sezione dedicata ad Ascoli, all'interno di un'opera generale sull'Italia co-

49 Sono dati che scaturiscono dalle accurate ricerche del Feliciangeli compiute sulla documentazione fiscale romana: si rinvia alle *Carte Feliciangeli*, D 38 c/1 e c/2, conservate nella Biblioteca Valentiniana di Camerino. Nel triennio 1449-1452 il peso relativo della comunità ebraica camerinese diminuisce sensibilmente, figurando solo al quinto posto, per entità della taglia da versare alla Camera apostolica, dopo quella anconetana, fanese, pesarese e recanatese (S. Bernardi, *Gli ebrei nella società recanatese fra XIV e XV secolo*, in «Studi maceratesi», n. 29 (1995), appendice, p. 82). Ma all'aprirsi del Cinquecento figura ancora fra le più consistenti della Marca (si veda R. Paci, *Le comunità israelitiche della Marca nell'anno 1500*, in *Ancona e le Marche nel Cinquecento. Economia, società, istituzioni, cultura*, Catalogo della mostra, Ancona, gennaio-marzo 1982, pp.132-133).

50 E. Di Stefano, *Mercanti, artigiani, ebrei. Flussi migratori e articolazione produttiva nella Camerino del primo Quattrocento*, in «Studi maceratesi», n. 30 (1996), in particolare pp. 211-214.

1 Lo sbocco proficuo degli affari ascolani nel Regno, ed il collocamento continuo e remun-

munale, intitolandola *Ascoli: una città manifatturiera ai confini col Regno*<sup>2</sup>.

Tenendo presenti tali basi storiografiche, la presente analisi delle relazioni economiche e commerciali tra Ascoli e l'area del Regno corrispondente all'odierno Abruzzo è stata affrontata da una prospettiva peculiare, vale a dire facendo riferimento alla documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Ascoli Piceno, che pur offrendo dati diretti e reali, legati a situazioni ed esigenze effettivamente determinatesi tra medioevo ed età moderna, li presenta frammentari e discontinui. Essi comunque consentono di ricomporre un quadro di rapporti sufficientemente articolato e significativo, e di offrire spunti di approfondimento in settori come contatti e mobilità sociali, flussi demografici connessi alle immigrazioni da oltre confine, anche se nel complesso delle fonti è risultata prevalente la documentazione relativa alla giurisdizione politico-amministrativa esercitata per alcuni secoli da Ascoli su località limitrofe come Nereto, Colonnella, Civitella, Ancarano<sup>3</sup>, rispetto al settore propriamente economico. Nell'analizzare i dati relativi a quest'ultimo, si è operata una distinzione tra le attestazioni a carattere legislativo, costituite da normative codificate dagli organismi comunali e da disposizioni emanate da sovrani del Regno al fine di regolamentare e controllare rapporti e scambi, e gli atti relativi alla concreta attuazione di tali rapporti, all'effettivo svolgimento di attività commerciali e alle dinamiche dei flussi reciproci, che recano un contributo conoscitivo determinante rispetto alle norme riportate nei documenti, che spesso non trovano riscontri operativi. L'analisi è stata poi condotta su due livelli, quello pubblico, riferito all'esercizio di competenze delle pub-

rativo delle loro merci nei mercati dell'Abruzzo e della Puglia sono rilevati da G. Fabiani fin dal secolo XV (*Ascoli nel quattrocento*, II, Ascoli Piceno 1951, p. 307 e passim), e verificati negli sviluppi e nelle variegate forme di attuazione del secolo seguente (*Ascoli nel cinquecento*, I, Ascoli Piceno 1957, pp. 43 ss.).

2 G. Pinto, *Città e spazi economici nell'Italia comunale*, Bologna 1996, pp. 187-201. Pinto considera determinante per l'intensità dei rapporti commerciali con il Regno, oltre alla contiguità geografica, le possibilità di raggiungere L'Aquila e Sulmona con collegamento viario, più agevole verso l'Abruzzo, grazie alla via Salaria, che da Ascoli, attraverso Rieti.

3 In questa sede è stata trascurata la documentazione relativa sia alla giurisdizione esercitata da Ascoli in varie forme su alcune comunità attualmente abruzzesi, sia alle relazioni economiche attestata in tali aree, in quanto inquadrabili in un contesto peculiare, più assimilabile alla rete di rapporti del comitato gestiti dalle autorità ascolane, che alle dinamiche dei traffici con il Regno, controllati dai sovrani ed ufficiali di uno Stato straniero.

bliche autorità, e quello privato, vale a dire le attività dei singoli individui operanti nei vari settori, come emergono entrambi dai due fondi archivistici disponibili per il periodo in esame ad Ascoli: il Comunale e il Notarile.

*Disposizioni legislative.* Dagli ordinamenti del Comune di Ascoli le questioni relative ai rapporti commerciali con il Regno sono poste in netto risalto fin dagli Statuti del 1377, nei quali la rubrica che imponeva la nomina di un «consule de li merchatanti» nello specificarne le prerogative ordinava che la città «possa mandare lu consule ovvero vicario in lu Regno et in Trani, lu quale intenda et cognosca le questiune le quale serranno nate inter li merchatanti de la ciptà in Trani et in ne lu Regno [...]; lu quale consule possa fare li sustituti ad tucte le ferie del Regno, li quali faccia diligentemente lu soi ufficio, dove lui non potesse essere presente»<sup>4</sup>, disposizione che riflette certamente, seppur in termini generici, spostamenti e traffici commerciali già regolarmente avviati nel secolo XIV.

Indicazioni più specifiche su tali affari, ma in direzione opposta, cioè delle merci in entrata dal Regno, sono fornite pochi decenni dopo dallo Statuto della Dogana del 1413, che nell'elenco delle «Gabelle de passi de mercantie» prescrive: «Per soma de panni Aquilani paghe per soma de mulo fiorino uno, ad somaro tre quinti de fiorino; per soma de panni Hatriani, Teramani et Aquilani stricti per soma de mulo Anconetani VI, ad somaro Anconetani quattro»<sup>5</sup>.

Ancora dal fronte ascolano nel secolo seguente il capitolo V dello Statuto dell'Arte della Lana, datato 1568 ma certamente riferibile quale copia al secolo precedente, sanciva l'obbligo per i capitani di «andare alle quattro fiere ordinarie di Regno, le due di Lanciano e le due di Nocera, personalmente o mandare in suo nome persona fidata [...] per poter riconoscere con buona grazia dei superiori dei luoghi le frodi che si faranno per li mercanti di detta arte»<sup>6</sup>, a indicare un sempre maggiore intensificarsi di flussi oltre confine, tale da richiedere severi controlli.

Si delineano così a livello di fonti normative le principali tipologie di merci e le principali piazze di affari, come la fiera di Lanciano, che trovano pieno riscon-

<sup>4</sup> *Statuti di Ascoli dell'anno 1377*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, *Statuti del Comune*, Libro IV, Rubrica 5, Roma 1910, pp. 164-165.

<sup>5</sup> Archivio di Stato di Ascoli Piceno (poi ASAP), *Archivio Storico del Comune di Ascoli* (poi ASCA), Reg. 27, c. 2.

<sup>6</sup> *Ibidem*, Reg. 24, c. 3.

tro nella documentazione relativa al vivo e concreto svolgersi delle relazioni commerciali che esamineremo più avanti.

*Circolazione monetaria.* È opportuno assimilare a tali disposizioni i pronunciamenti espressi dalle autorità ascolane tra '400 e '600 circa il problema della circolazione monetaria in città, nella cui promiscuità le monete di Regno risultavano determinanti e di proporzione crescente nel tempo.

Se infatti nel 1483 il testo della delibera anzianale del 23 aprile, volta ad evitare la confusione causata dalla diversità delle monete che pervenivano in città, annoverava alla stregua delle altre i «tornesii» ed i «cavalluctii», limitandosi a disporre che «siano spese e valgano come in Regno», quantificandone il cambio in bolognini e carlini<sup>7</sup>, nel 1549 il Consiglio dei Cento e della Pace, su facoltà concessa da Roma, dovette affrontare il problema delle procedure «pro cudendis caballucciis», designando quattro cittadini quali appositi consulenti<sup>8</sup>.

Quindi, tra fine '500 ed inizio '600, fu costituita ad Ascoli un'apposita *Congregazione sopra il valore delle monete di Regno*, dalla quale nel 1609 fu adottata una risoluzione circa il ragguaglio di peso con la moneta papale e furono stabilite le modalità di spesa della moneta di Regno «per più commodità di essa città per essere tanto contigua al Regno acciò non resti essausta di moneta»<sup>9</sup>. Da ciò si può dedurre una preponderanza di circolazione di valuta straniera, confermata nello stesso anno da un carteggio tra il tesoriere di Roma e il governatore di Ascoli, in cui si rilevava come in città «la valuta delle monete di Regno apporta già disturbo et quelli che devono riscotere la moneta papale non volevano quelle di Regno senza un aggio eccessivo»<sup>10</sup>. Nel 1611 si giunse addirittura all'ordine impar-

<sup>7</sup> «[...] quod tornesii et cavalluctii expendantur prout in Regno, videlicet cavalluctii 20 pro quolibet bononeno, et tornesii 3 cum duobus cavalluctiis pro uno bononeno; quod tornesii 20 expendantur et valeant pro 1 carlino de Regno, de quibus carlinis de Regno valere et expendi debent pro bononenis sex denariis sex [...]», ASAP, ASCA, *Consigli*, Reg. 57, cc. 95v-96r.

<sup>8</sup> *Ibidem*, Reg. 62, cc. 80v-81r.

<sup>9</sup> In data 5 settembre 1609, a modifica della precedente determinazione «che la moneta di Regno si spendesse nella città di Ascoli a bai. 92 il ducato, ovvero che in ducati 92 di moneta papale v'entrasse in pagamento d'essa ducati cento di detta moneta», la Congregazione stabilì «che detta moneta si spenda a' ragione di bai. 94 il ducato, ovvero per ogni 94 ducati di moneta papale v'entri in pagamento ducati cento di moneta. Avvertendo che a' tal valuta s'intendi la moneta del suo natural peso» (*ibidem*, Registro D, n. 409, c. 172rv).

<sup>10</sup> *Ibidem*, cc. 93v-94r.

tito dal governatore di Ascoli al tesoriere della Marca di «ricevere la moneta Regno per li pagamenti che deve fare codesta città»<sup>11</sup>, a chiara dimostrazione di uno spazio sempre più ampio e di una legittimazione di fatto acquisiti dalla circolazione monetaria, effetto di scambi e traffici ormai esercitati a parità di condizioni e di prerogative.

*Disposizioni regie.* Prendiamo ora in esame le disposizioni dei re di Napoli, significative in quanto dirette, dal XIV al XVI secolo, a controllare vari settori di traffici, quindi contenenti dati che consentono di inquadrare le relazioni in modo più articolato e specifico rispetto a quelli comunali, e di individuare una distinzione tra i destinatari dei provvedimenti, rivolti ora a specifici interessi commerciali dei singoli quali privati cittadini, ora alle generali esigenze di approvvigionamento della comunità ascolana, di cui la più ricorrente risulta quella di grano, a conferma della nota scarsità rilevata dagli studiosi come persistente ad Ascoli per vari secoli<sup>12</sup>.

Già dal 1380 si registrano due interventi quasi contemporanei della regina Giovanna, datati 15 e 17 marzo: con il primo, di tenore molto ampio e generale, dava mandato agli ufficiali del Regno di permettere che i singoli ascolani «in dicto Regno nostro more solito conversari pacifice et mercari in mercantiis victualibus et rebus aliis libere et sine contradictione aliqua»<sup>13</sup>, impiegando locuzioni, come «more solito», riferibili a un sistema di rapporti e scambi già avviati ed usuali anteriormente alla data del documento; strettamente legata alle primarie necessità socio-economiche cittadine l'altra concessione, con cui autorizzava gli ascolani ad estrarre dalla Puglia per mare 2000 salme di frumento dietro versamento alla curia regia di due onces per ogni 100 salme, con l'ulteriore possibilità di fruire anche di orzo in quantità proporzionata ai precedenti limiti<sup>14</sup>.

Seguiva, l'11 luglio 1384, analogo intervento di Carlo III, che accentuava ga-

11 *Ibidem*, cc. 95v.

12 La secolare necessità di continuo approvvigionamento esterno di frumento, la cui scarsità era attribuibile alla natura boscosa del territorio ascolano ed alla preponderanza di terre incolte, e l'apporto consistente proveniente dal Regno, sono messi in rilievo sia da G. Fabiani, *Ascoli nel Quattrocento*, cit., che da G. Pinto, *Città e spazi*, cit., che tuttavia ipotizza quale effetto positivo della scarsa fertilità del terreno l'aver stimolato il «maturare ad Ascoli di altre vocazioni», cioè quelle attività manifatturiere e mercantili che alimentarono i traffici con il Regno.

13 ASAP, ASCA, *Archivio Segreto Anzianale* (poi ASA), *Pergamene*, S-I-2.

14 *Ibidem*, *Pergamene*, K-III-1.

ranzie e rafforzava ampi margini di libertà, ordinando al giustiziaro aprutino e agli altri ufficiali del Regno di concedere a tutti gli uomini di Ascoli e distretto di «venire ad regnum nostrum Sicilie et in ipso ubique locorum stare, morari, negotiari et mercantiari ac conversari semel et pluries pro eorum libito voluntatis tute et libere sine impedimento et contrarietate»<sup>15</sup>.

A fine secolo, nel 1396, re Ladislao ordinava al procuratore degli Abruzzi di osservare il privilegio di cui godevano gli ascolani per la tratta di frumento, senza pagamento di diritti<sup>16</sup>, ed ancora nel 1411 ribadiva agli ascolani la facoltà di estrarre da tutto il Regno frumento e legumi<sup>17</sup>, conferme ripetutamente rinnovate dai successori, sia in termini di generica facoltà dal 1425 per tutto il secolo<sup>18</sup>, come in termini di sempre più ampia liceità riferita da Ferdinando nel 1483 non solo all'estrazione di grano, ma a «praticare et negoziare»<sup>19</sup>, sia per richiamare all'osservanza rigorosa gli ufficiali del Regno, spesso deroganti dall'applicazione delle esenzioni e garanzie concesse<sup>20</sup>.

Più frequentemente i sovrani intervenivano in accoglimento di richieste ben precise e con riferimento ad effettivi trasporti effettuati, come re Ferdinando che il 22 giugno 1464 accordava di estrarre 50 carri di frumento da qualunque luogo del Regno agli ascolani «tamquam si essent regnicoli», a configurare chiaramente la valenza del rapporto che stava alla base della libertà di movimento riservata ai cittadini di Ascoli, già nel 1463 fortemente favoriti dallo stesso re «ac si essent

15 *Ibidem*, *Pergamene*, K-I-4.

16 *Ibidem*, *Pergamene*, M-II-4.

17 *Ibidem*, *Pergamene*, K-II-8.

18 Il 28 marzo 1425 la regina Giovanna, accogliendo «certa capitula» proposti dall'ambasciatore inviato dagli ascolani, dichiara di nutrire la stessa «affectio et unanimitas» manifestate verso la città dai suoi predecessori, confermando di trattarli «expedientibus favoribus» (*ibidem*, *Pergamene* M-I-10); il 9 luglio 1467 con un documento molto articolato Alfonso d'Aragona non si limita a confermare i precedenti privilegi, immunità ed esenzioni concessi agli ascolani, ma li estende ulteriormente, decretando «in omnibus et per omnia ampliata iura iuribus et gratias gratiis» (*ibidem*, *Pergamene*, K-IV-6).

19 *Ibidem*, *Pergamene*, S-I-6.

20 Significativo il tenore della disposizione con cui re Ferdinando da Napoli l'11 aprile 1465, «quia a quibuscumque nostri Regni partibus quasvis res et bona civium et incolarum dicte civitatis [Asculi] necessaria libere et absque aliqua solutione extrahere possent, et nonnulli nostri officiales nitantur dictum privilegium infringere», ordinava «ut privilegium ipsum inviolabiliter observetur... teneant firmiter et observent» (*ibidem*, *Pergamene*, S-I-4).

in hoc nostro Regno situati et ditioni nostre subiecti»<sup>21</sup>. Nel 1523 invece muoveva da un'altra autorità del regno, il luogotenente della camera della sommaria da Atri, la disposizione ai portolani di Puglia e Abruzzo di autorizzare gli ascolani ad estrarre 200 carri di grano, non più senza condizioni, ma con l'aggiunta da parte del viceré di una soprattassa di due ducati a carro<sup>22</sup>.

Gli ascolani potevano inoltre spaziare nel condurre merci varie dal porto di San Flaviano (odierna Giulianova) alla loro città: sulla base di una disposizione generale di re Ladislao che nel 1396 li esentava da ogni dazio sulle merci da caricare<sup>23</sup>, nello stesso anno l'esenzione era applicata al trasporto di qualunque quantità di ferro<sup>24</sup>, l'anno seguente al sale, per rimediare alla penuria lamentata dagli ascolani, con specifico ordine agli ufficiali delle saline<sup>25</sup>, seguito a breve da analogo mandato al depositario all'erario d'Abruzzo di non esigere gabelle «pro rebus et mercibus» recate in Abruzzo e poi ricondotte ad Ascoli<sup>26</sup>.

Sulla fruizione del porto di San Flaviano, divenuta esigenza pressante per la rovina subita dalla torre del porto di Ascoli, tornava a pronunciarsi nel 1411 re Ladislao concedendo immunità da ogni tassa e per qualunque merce<sup>27</sup>, disposizione coincidente con il periodo di acquisizione della più ampia libertà di circolazione: nel 1410 infatti lo stesso Ladislao concedeva libertà di estrazione ed importazione «pro quibuscumque mercantiis, rebus, bonis et animalibus seu bestiis»<sup>28</sup>, ribadita da re Ferdinando nel 1463 con l'esenzione perpetua dal pagamento dei diritti di «passo ed ultima uscita dal Regno»<sup>29</sup>, confermata nel 1467 da Alfonso d'Aragona, che regolamentò in particolare le modalità di transito degli animali, stabilendo criteri di esenzione differenziati per tipologie e per destinazione, liberalizzando il trasporto per «castratos porcosque ad usum macelli civitatis Asculi», ripartendo le competenze di controllo nel territorio abruzzese, anche in funzione

21 *Ibidem*, Pergamene, L-I-8; L-I-3.

22 *Ibidem*, Buste, VII, fasc. II, n. 4.

23 *Ibidem*, Pergamene, M-II-5.

24 *Ibidem*, Pergamene, M-II-6.

25 *Ibidem*, Pergamene, M-II-7.

26 *Ibidem*, Pergamene, M-II-8.

27 *Ibidem*, Pergamene, K-II-7.

28 *Ibidem*, Pergamene, K-II-4.

29 *Ibidem*, Pergamene, L-I-3.

delle direttive viarie percorse<sup>30</sup>. Non mancava una specifica attenzione per la circolazione di denaro, sia introdotto nel Regno da mercanti ascolani, sia percepito nel Regno stesso «ex pannis mercantiis et rebus aliis per eos in dicto Regno vendendis», di cui re Ferdinando nel 1465 accordò piena libertà di riscossione e di trasferimento alla loro città<sup>31</sup>.

Nel corso del '400 sono da rilevare concessioni specifiche emanate per il diritto di pascolo di armenti, nel 1464 «libero in perpetuo» relativamente al territorio di Gabiano<sup>32</sup>, nel 1463 di esercizio «in sicurezza» nel territorio di Tortoreto elargito alla comunità ascolana da Ferdinando «pro immensis servitiis prestitis»<sup>33</sup>, in osservanza del quale l'anno seguente lo stesso ordinò al tesoriere d'Abruzzo di

30 *Ibidem*, Pergamene, K-IV-6: «Declaramus tamen et expresse reservamus quod in extractione bonorum et rerum predictarum non comprehendantur neque extrahi possint pecudes bovesque domiti, ac etiam equi stature et pretii prohibiti. Ac etiam pultri, nisi a regia paterna maiestate expressam licentiam habuerint, aut specialis prohibitio fuerit generaliter sublata, exceptis giumentis que eorum pretio ducatos septem auri non excedant libere et absque aliqua solutione extrahi possint; reliqui vero equi pretii et stature non prohibiti, mulique mares et femine absque aliqua solutione libere extrahantur. Declarantes etiam ad omne tollendum dubium quod si extrahi contingat castratos porcosque ad usum macelli ipsius civitatis Esculi, id nullo modo prohibi valeat neque ad solutionem aliquam compellantur; dum tamen ius grassie regie curie pertinens pro predictis porcis et crastatis extrahendis ad usum macelli predicti summam ducatorum centum viginti de liliatis sive carlenis decem non excedat; pro quibus quidem equis stature et pretii non prohibiti, bobus indomitis, giumentis, crastatis atque porcis neque in primo passu mediam apodixam, neque in alio quocumque ultimo passu solutionem aliquam facere debeant nec teneantur. Dum tamen de ipsis animalibus ultra Pischariam emendis notitiam faciant atque dent casseriis grassie in locis et terris Provincie Theatine constitutis et constituendis; de his vero citra Pischariam et primos passus emendis notitiam dent casseriis Therami vel Sancti Egidii apud eos presentando et iuramento prestando, quod pro eorum usu et macelli fuerint singula singulis referendo, et ab ipsis caxeriis bullectam accipiant apud ultimum passum dimittendam, ex qua de presentatione predicta et iuramento testimonium reddatur quam bullectam absque aliqua solutione fieri volumus et iubemus». Un'ulteriore conferma di passo e di uscita in termini di perpetuità di diritti è espressa dal re Federico nel 1498 (*ibidem*, Pergamene, L-I-2).

31 *Ibidem*, Pergamene, L-I-14.

32 *Ibidem*, Pergamene, L-I-10.

33 *Ibidem*, Pergamene, L-I-5. La motivazione delle benemerienze acquisite dagli ascolani, oltre alla generica "fedeltà" loro costantemente riconosciuta, è ripetutamente addotta da altri sovrani, come Alfonso d'Aragona, che nel 1467 estendeva i privilegi «considerantes egregiam illam devotionem et benivolentiam eorum Esculanorum in bellorum fluctibus» (*ibidem*, Pergamene, K-IV-6).

restituire agli ascolani 32 ducati d'oro indebitamente ricevuti in deposito per pascolo di pecore presso Gabiano<sup>34</sup>, mentre nel 1477 si registra analogo intervento del Comune di Ascoli, con l'elezione di un sindaco incaricato di recuperare dai doganieri d'Abruzzo denaro riscosso per i pascoli<sup>35</sup>.

Di tenore diverso una concessione da parte di re Ferdinando nel 1464, volta a soddisfare specifici interessi economici degli ascolani quali titolari di proprietà in Gabiano e in tutti gli altri luoghi della Provincia d'Abruzzo «in territoriis pascuis erbaggiis pratis et tenimentis», per i quali sono autorizzati a gestire ed affidare il pascolo, percependone i diritti dai proprietari degli animali<sup>36</sup>; viene così alla luce il complesso problema posto dai rapporti tra la giurisdizione territoriale spettante alle autorità del Regno e i diritti degli ascolani proprietari di patrimoni fondiari oltre confine, di cui rivendicavano la gestione in piena autonomia, che nel 1456 re Alfonso d'Aragona aveva tentato di risolvere la questione con un criterio di pari reciprocità tra i sudditi aprutini possidenti «in agro Asculano convicino», cui già era lecito trasportare i frutti in Abruzzo, e gli ascolani proprietari «in agro Aprutino», che vengono autorizzati a beneficiare dei proventi ottenuti altrettanto liberamente, senza alcuna imposizione di gabelle e pedaggi, disponibilità confermata da re Ferdinando che nel 1465 riconosceva agli ascolani il diritto di estrarre «res et bona civium»<sup>37</sup>, e recepitava da Alfonso nel 1467 nel basilare privilegio di estensione di diritti, con una precisa definizione di modalità<sup>38</sup>.

Tali rapporti continuarono tuttavia ad offrire motivo di controversia fino al secolo seguente, in cui risultano oggetto di intervento da parte degli organismi comunali ascolani, sia in sede di Consiglio Pubblico e Generale nel 1541 che di Consiglio dei Cento e della Pace nel 1543, chiamati entrambi a deliberare, su richiesta di Basilio Odoardi quale esponente dei «cives qui possident in Regno», l'in-

<sup>34</sup> *Ibidem*, Pergamene, S-I-7.

<sup>35</sup> *Ibidem*, Pergamene, T-III-14.

<sup>36</sup> *Ibidem*, Pergamene, L-I-10.

<sup>37</sup> *Ibidem*, Pergamene, K-IV-1; L-I-15.

<sup>38</sup> *Ibidem*, Pergamene, K-IV-6: «Quod Esculani eorum terras et possessiones in agro Aprutino tenentes et possidentes per se vel eius famulos aut colonos aut laboratores earundem possessionum vel alios eorum nomine fructus ipsiusmodi extrahere et Esculum vel ad eius comitatum et terras deferre valeant sive possint, non modo absque alicuius cabelle passus exiture aut alterius iuris solutione, sed etiam absque aliqua bullecta accipienda vel passageriis et officialibus grassie presentanda».

vio di oratori a Napoli, per chiedere «quod possidentes non graventur nisi pro collectis ordinariis et impositis per maiestatem Cesaream, et qui possint extrahere blada eorum possessionum»<sup>39</sup>.

Nel corso del '500 le attestazioni relative alle autorità del Regno più che da disposizioni autoritativamente emanate dai re di Napoli sono costituite da interventi dei più alti funzionari regi come interlocutori degli anziani di Ascoli, in riferimento a questioni o controversie sorte nel corso dei traffici commerciali: è il caso del divieto emanato nel 1517 dal viceré Raimondo di Cardona di ostacolare con impedimenti e rappresaglie «multi mercanti ascolani che soleno venire in lo Regno con panni et altre mercantie per li quali se da lucro et beneficio al Regno»<sup>40</sup>, espressioni testuali significative per inquadrare la valenza delle relazioni intercorrenti fra le parti e le motivazioni pratiche ed economiche che inducevano le autorità del Regno a favorirle, ben più concrete e legate ad interessi economici in quest'epoca, rispetto alle generiche espressioni di benevolenza che si registrano nei secoli precedenti, quando gli ascolani erano favoriti semplicemente quali «amici e devoti nostri fedeli» termini con cui si erano espressi la regina Giovanna e Carlo III nei già citati atti trecenteschi, a connotare un atteggiamento più formale e consuetudinario, di generica e talora retorica affezione o gratitudine<sup>41</sup>, contrapposto alle motivazioni più concrete e sostanziali determinatesi nei secoli seguenti.

Ancora a fine secolo è il duca d'Atri che nel 1590, con due atti del 20 e 29 luglio, accoglieva favorevolmente le richieste recate dagli ambasciatori ascolani, assicurando di soddisfare particolari esigenze relative al prestito di grano<sup>42</sup>, e lo stesso ancora nel 1614 «s'inclina al lor desiderio» e per «corrispondere alla loro affetione», si oppone ad una proposta di semina del riso a Controguerra ritenuta svantaggiosa per gli ascolani<sup>43</sup>.

Negli stessi anni analoghe richieste erano rivolte dagli anziani di Ascoli anche al duca di Acquaviva, che nel maggio 1591 con due lettere successive tramite il figlio assicurava sia i magistrati sia il grasciere stesso circa il negozio del grano,

<sup>39</sup> ASAP, ASCA, Consigli, Reg. 60, c. 90rv, c. 261r.

<sup>40</sup> *Ibidem*, Registro B, n. 407, cc. 53v-54r.

<sup>41</sup> Anche nel '400 sono ricorrenti e abituali tali espressioni da parte dei sovrani, come Ferdinando che nel 1465 si rivolgeva agli ascolani come «devoti nostri plurimum dilecti», riconoscendone «erga nos merita et servitia» (ASAP, ASCA, ASA, Pergamene, S-I-4).

<sup>42</sup> *Ibidem*, Buste, n. 7, fasc. III, docc. 91, 92.

<sup>43</sup> *Ibidem*, Registro D, c. 168r.

garantendo il massimo interesse per le pressanti necessità della città<sup>44</sup>.

*Flussi commerciali.* Significativo risulta il flusso commerciale attuato direttamente e concretamente dal Comune ascolano stesso per rifornirsi oltre confine, formalizzato fin dal secolo XIV da numerosi strumenti stipulati dalle magistrature nell'ambito degli spazi e delle prerogative di cui godevano, per lo più relativi alla necessità di rifornirsi di grano, ora perché «civitas necessario indiget», ora «pro caristia vitanda», con frequente ricorso a località abruzzesi mediante contratti non solo di acquisto, ma anche di prestito del denaro occorrente.

Punto di riferimento per ricevere mutui era la città di L'Aquila, dove nell'anno 1379 tra febbraio e marzo per ben due volte venne inviato un sindaco, sia su delibera degli Anziani «ad recipiendum a Cola de Arquata morante in Aquila et a Matheo Magalotti mercatore de Aquila» fino a 1200 fiorini, sia direttamente da undici mercanti ascolani, per provvedere al pagamento di 1000 salme di grano acquistato in parte a L'Aquila in parte in Puglia<sup>45</sup>. Parallelamente in febbraio anche il Consiglio Maggiore e Generale interveniva a disporre l'acquisto di 2000 salme, metà a Vasto e metà a Manfredonia<sup>46</sup>, mentre nei mesi seguenti ben due contratti per analoghe quantità di grano vengono stipulati a Vasto e ad Ortona, da rappresentanti del Comune di Ascoli, dinanzi a notai abruzzesi ed ufficiali regi<sup>47</sup>.

Per i secoli seguenti significativi risultano i dati contenuti nei registri delle uscite comunali, anche se le indicazioni al proposito risultano alquanto sporadiche, indice di relazioni non molto intense, più occasionali che ordinarie: il 30 giugno 1488 vengono pagati a Francesco Iacobi Iangrassi duc. 5 bol. 6 e den. 12 per 30 libbre di stagno acquistati «pro communi nostro Lanciani de mense madii», bol. 27 per una coltelliera, bol. 30 per un boccale di ottone<sup>48</sup>, oggetti chiaramente legati alle esigenze del palazzo e degli anziani, non della comunità; pure a Lanciano venne acquistato il velluto verde per il palio dei cavalli del 1618, al prezzo, alquanto elevato rispetto alla media di tale forniture registrata con regolarità ogni agosto, di fiorini 54 e baiocchi 6<sup>49</sup>; forse per tale pregio e dispendiosità la provenienza risulta

<sup>44</sup> *Ibidem*, Buste, n. 7, fasc. III, docc. 65, 66.

<sup>45</sup> *Ibidem*, Pergamene, T-III-3,4.

<sup>46</sup> *Ibidem*, Pergamene, T-III-5.

<sup>47</sup> *Ibidem*, Pergamene, T-III-7, 11.

<sup>48</sup> ASAP, ASCA, *Uscite*, Reg. 6, c. 132.

<sup>49</sup> *Ibidem*, *Bollettini depositariorum*, Reg. 251.

unica, rispetto al mercato di Ancona, cui ripetutamente sono riferite le uscite.

Da rilevare anche la sporadica frequentazione della fiera di Lanciano, in netto contrasto con le numerose patenti registrate nel corso del '500 indirizzate al Comune di Ascoli da parte della comunità di Lanciano per le due fiere annuali<sup>50</sup>, sulla base della superiore concessione del viceré apertino del 1527 «che possano li vestri liberamente venire et tornare a questa feria di Lanciano per l'affezione che vi portano»<sup>51</sup>, riferimento forse più collegabile con un afflusso da parte dei singoli cittadini, che trova abbondante riscontro nella documentazione notarile.

Infatti una maggiore intensità di scambi commerciali, sia in occasione della fiera di Lanciano, sia attraverso rapporti diretti di compravendita attuati bilateralmente, si registra a livello privato, individuale, di singoli cittadini sia ascolani che abruzzesi, da e verso Ascoli, attestati tra il XV e XVI secolo dagli strumenti consultati, conservati nell'Archivio Notarile di Ascoli.

Gli atti sono rogati ad Ascoli da notai ascolani, alla presenza delle parti rappresentate da venditori ascolani ed acquirenti abruzzesi, che risultano spostarsi con frequenza in città per scambi, la cui merce era di solito costituita da panni di vario genere, non solo di lana, venduti dagli ascolani, che a loro volta acquistavano bestiame; vale la pena di menzionarli per l'apporto di viva testimonianza di usi comuni e quotidiani, diffusi ed abituali a livello della cittadinanza.

Il 7 ottobre 1485 l'ascolano Antonio di Sante di Francesco riceveva nella sua bottega sita ad Ascoli presso la piazza l'impegno, da parte di Giovanni di Bartolomeo di Penne, di pagare il prezzo dovuto per l'acquisto di dodici pezze di panni di diversi colori, con scadenza per la fiera di Lanciano di maggio prossima, cui si può supporre si recasse usualmente con certezza il venditore ascolano<sup>52</sup>.

La consuetudine della frequentazione di tale fiera emerge dal contesto di un atto del 13 agosto 1485, a proposito di una controversia sorta a proposito di 31 buoi

<sup>50</sup> Da segnalare due notificazioni emanate da «Magister iuratus, sindicus et universitas civitatis Lanciani» pervenute ad Ascoli nel 1552 e nel 1553, rispettivamente per la celebrazione delle fiere di agosto e di maggio, contenenti l'invito a «qual si voglia persona di qualunque stato conditione natione et lingue se siano tanto fideli quanto infideli, che possano venire in detta feria sicuri et liberi tanto con loro persone como con loro mercantie et robbe, stare, pernottare, negoziare et ritornare senza sospitione alcuna» (ASAP, ASCA, Registro B, n. 407, cc. 130v-131r).

<sup>51</sup> *Ibidem*, Registro A, n. 406, c. 158v.

<sup>52</sup> ASAP, *Archivio Notarile Distrettuale di Ascoli* (poi ANDA), Notaio Antonio Iacobitti Vane, vol. 95, cc. 135v-136r.

acquistati da due ascolani alla fiera di Lanciano, al prezzo di undici pezze di lana gentile di vari colori<sup>53</sup>. L'importanza attribuita alla fiera di Lanciano quale mercato per gli ascolani emerge dalla controversia che il 23 maggio 1475 il notaio Bernardino Colasante è chiamato a risolvere nella tintoria ascolana di Perantonio Petripauli, accusato da Francesco Norii di non avere provveduto a tingere una certa quantità di bambace (cotone) in tempo per portarla alla fiera di Lanciano, precludendogli sicuri affari<sup>54</sup>.

Il 7 gennaio 1475 Aprutio di Cola di Ortona si presenta dinanzi al notaio ascolano Ulisse Maramonti per stipulare l'atto di recessione dall'acquisto cui si era impegnato nei confronti di tre diversi venditori cittadini di tre partite di merce, consistenti la prima in 24 pezze di panni di lana di diversi colori, la seconda in 6 pezze di panni di diversi colori, e in 10 pezze di panni di lana la terza<sup>55</sup>.

Il 19 gennaio 1500 ad Ascoli Vincenzo di Iacopo di Carlo proveniente da L'Aquila fa quietanza all'ascolano Persante di Giovanni della consegna di tre pezze di panno di colore celestino, quale parte di una somma di denaro dovuta<sup>56</sup>.

Diverso l'oggetto dell'atto, stipulato nel macello di Ascoli, con cui Antonio di Pasquale di L'Aquila, ma abitante ad Ascoli, acquista da Bernardino di Silvestro alias Merchatante di Ascoli mille libre di formaggio salato<sup>57</sup>.

*Mobilità sociale.* Ad un livello intermedio tra il pubblico ed il privato distinti all'inizio della trattazione si inserisce un settore particolare delle relazioni socio-economiche, vale a dire la fruizione da parte del Comune di Ascoli di abruzzesi per pubblici uffici o il ricorso al loro apporto per prestazioni professionali o di servizi. La prima categoria è attestata per il XV secolo in prevalenza nei registri consiliari quale componente della «familia» del pretore, in cui tra il 1470 ed il 1472 vengono annoverati un notaio dei malefici di Castelli (Paolo di Francesco), un milite socio di Aquila (ser Giovanni di Onofrio), e ben sette famuli, tre provenienti da L'Aquila, gli altri da Ortona, Podio de Regno, Penne, Francavilla<sup>58</sup>, un appor-

53 *Ibidem*, Notaio Francesco Berardi, vol. 70.

54 *Ibidem*, Notaio Bernardino Colasante, vol. 127, c. 122.

55 *Ibidem*, Notaio Ulisse Maramonti, vol. 29, c. 9rv.

56 *Ibidem*, Notaio Bernardino Colasante, vol. 130, c. 60.

57 *Ibidem*, Notaio Antonio Iacobitti Vanne, vol. 104, c. 95v.

58 ASAP, ASCA, *Consigli*, Reg. 55.

to che si colloca ad un livello alquanto modesto rispetto ai membri utilizzati da altri ambiti geografici.

I dati relativi al '400 sono tuttavia da considerarsi parziali per l'incompletezza della serie dei consigli pervenuta, mentre per il secolo seguente disponiamo della compilazione continuativa e sistematica di appositi registri denominati «Elezioni» contenenti i nomi e le provenienze dei designati alle principali cariche comunali, da cui emerge una presenza di esponenti abruzzesi nell'organizzazione comunale molto più consistente e qualificata, anche se di proporzioni limitate rispetto all'area umbro-toscana ed all'alta Marca e comitato ascolano, tradizionalmente ben rappresentate nell'assetto comunale ascolano.

Dal 1511 al 1595 si registrano, di semestre in semestre, circa trenta eletti all'alta carica di pretore o vicepretore (o podestà), ed un paio come giudici delle gabelle o delle appellazioni, uno dei quali confermato per due anni. Si tratta di personalità di elevato livello socio-culturale, indicate alcune con il titolo di «eques», la maggior parte di spiccata competenza giuridica, «utriusque iuris doctores», peraltro adeguata al livello dell'incarico ricoperto, culminante nell'appellativo «utriusque iuris iureconsultissimo» di cui è insignito nel 1538 Giovanni Francesco de Monte di Lanciano. Le provenienze geografiche spaziano alquanto omogeneamente sul territorio abruzzese, con prevalenza di Penne, Teramo, L'Aquila, Campli, Sulmona, Lanciano, Monteraale; da rilevare la specificazione per alcuni nominativi della «raccomandazione» o della «lettera» determinante per l'elezione, presentata in alcuni casi da privati certamente autorevoli ed influenti, non solo abruzzesi, come Marchio di Ballante, ma anche ascolani, come Astolfo Guidrocchi ed Aurelio Morano, che nel 1532 sostengono la candidatura di Giovanni Battista Fuccio di Castelli; in altri casi la proposta era avanzata dal Comune di origine, come Teramo per Giulio Forti nel 1560, la cui intercessione doveva risultare efficace dinanzi al corrispondente organismo ascolano<sup>59</sup>.

Una conferma della sistematicità di tale procedura legata alle designazioni è fornita dal ricco carteggio intercorso nel XVI secolo tra gli anziani e le autorevoli personalità che peroravano l'elezione agli ambiti uffici comunali di loro beneficiati, come il marchese di Acquaviva nel 1523 in favore di Marcantonio Massetta suo vassallo, il duca d'Atri, che nel 1544, deluso per l'esito negativo del suo protetto messer Giovanni Rotulante di Atri tornava a riproporlo per il semestre se-

59 *Ibidem*, *Elezioni*, Regg. 33 e 34.



guente, ed ancora nel 1560 raccomandava messer Costanzo de Probis<sup>60</sup>; più numerose le lettere di Margherita d' Austria, che tra il 1543 ed il 1549 sostiene varie candidature di cittadini di Penne, Campli e Montereale, ma solo una risulta con sicurezza dai registri delle elezioni avere avuto successo, con l'elezione nel 1542 di Virgilio Apollinare di Penne, subentrato al fratello Giovanni Francesco deceduto<sup>61</sup>, mentre di tutte le altre richieste mancano i riscontri ufficiali, ma lasciano emergere comunque, come le altre, indicazioni significative, in quanto riflesso di forme e dinamiche in cui si esplicava la rete delle relazioni fra autorità ed istituzioni ascolane e abruzzesi.

Anche per quanto riguarda il ricorso ad abruzzesi per motivi di lavoro si registrano dati più consistenti nel XVI secolo, forniti dai registri delle «Uscite» comunali, attestate per prestazioni lavorative di tipo occasionale, come nel 1556 il compenso di bol. 15 a Simone di Campli «pro vectura laterum et arenarum pro fabrica torrioni», o per contratto annuale, come la «provisione» assegnata nel 1552 a Cesare di Giovan Francesco di Teramo «conduttore della spazzatura della platea superiore»<sup>62</sup>.

Rarissimi gli abruzzesi tra i salariati ordinariamente previsti alle dipendenze del Comune, e solitamente forestieri, come i medici ed i maestri di scuola, nelle cui nomine periodiche tra i primi non risulta registrato alcuno, tra i secondi un solo esponente, Galeactio Lilio di Teramo, di sicuro elevato livello professionale, dato che fu incaricato dal 1525 al 1527 a ricoprire le tre distinte qualifiche in cui si articolava la funzione didattica: nel 1525 «magistro preceptore», nel 1526 «grammatice professore aliarumque bonarum artium», nel 1527 «litterarii ludi preceptore»<sup>63</sup>; pure unica è la nomina nel 1551 di un trombetta, Francesco di Giulianova, successivamente confermata<sup>64</sup>. Prevalenti risultano gli strumenti stipulati per l'assegnazione di appalti di servizi, i cui aggiudicatari provenienti da oltre confine sono sporadici, ma di prolungato esercizio dell'attività per rinnovo del contratto: è il caso di Giovannascolo di Graziano di Valle Castellana di Regno «macellaro», titolare del macello grosso (capra caprone e pecora) nel 1590 e

60 *Ibidem*, ASA, Buste, n. 7, fasc. III, docc. 63, 69, 70, 73.

61 *Ibidem*, ASA, Buste, docc. 6, 7, 9, 10, 11.

62 *Ibidem*, *Bollettini depositariorum*, Regg. 242 e 243.

63 *Ibidem*, *Elezioni*, Reg. 33.

64 *Ibidem*, *Consigli*, Reg. 62.

1597, ed in società con ascolani del macello di carni sottili (agnello e castrato) nel 1594<sup>65</sup>; la licenza per un singolo banco di vendita delle carni di castrato veniva invece concessa dal Consiglio dei Cento nel 1544 ad un commerciante proveniente da Civitella<sup>66</sup>.

*Flussi demografici.* Se i flussi verso Ascoli per incarichi ufficialmente conferiti sono attestati in numero limitato, più intensa si rileva la mobilità a livello di privati insediati ad Ascoli dal '300 al '500, attraverso le fonti catastali che, grazie alla peculiare polivalenza, al di là del mero intento fiscale che presiede alla loro redazione, permettono di individuare gli immigrati (anche se limitati a coloro che possedevano case o terre), l'epoca più o meno recente cui risale il trasferimento (desumibile dalla provenienza geografica preceduta da «de» o «olim de»), l'ubicazione della residenza, la ripartizione nei quartieri, l'entità e tipologia del bene posseduto, le acquisizioni di proprietà e talvolta le attività lavorative<sup>67</sup>.

Nella compilazione più antica pervenuta, datata 1381, peraltro parziale per la perdita del registro del quartiere di San Venanzio<sup>68</sup>, le presenze risultano ancora molto esigue, riflesso di una fase iniziale di immigrazione, non ancora legata ad una residenza stabile, con nessun intestatario in Sant'Emidio, tre, di Controguerra, di Lanciano e di Sant'Omero in Santa Maria inter vineas, per una casa ciascuno; più accentuate le presenze in Sant'Emidio, con sei provenienti da San Vito, e cinque ciascuno da Faraone, Sant'Egidio, Civitella, Campli e Valle Castellana, questi ultimi tre distinti dalla locuzione «olim de», riferibile a tempi di residenza più remoti e stabili, tutti comunque proprietari solo della casa di abitazione, ed al

65 *Ibidem*, *Istrumenti*, Regg. 421 e 422.

66 *Ibidem*, *Consigli*, Reg. 61, c. 36.

67 Per un'analisi esauriente della documentazione catastale medievale ascolana e dei dati relativi agli insediamenti ad Ascoli di forestieri di varia provenienza si rimanda ai lavori di L. Ciotti, *Il catasto trecentesco del Comune di Ascoli e delle ville e castelli del suo distretto*, in «Archivi per la Storia», VIII, 1995, n. 1-2, pp. 101-120; *ead.*, *Proprietà e beni patrimoniali attraverso i catasti ascolani dei secoli XIV e XV, in Territorio economia e mercatura nel Piceno medievale*, Atti Corso di Aggiornamento I.S.S.M., Ascoli Piceno 1998, in corso di stampa.

68 ASAP, ASCA, Regg. 43, 44, 45. Si tratta di registri membranacei, redatti in lingua latina, con spiccata accuratezza formale ed eleganza dei caratteri grafici, contenenti l'elenco di tutti i residenti in ciascun quartiere, e nell'ambito di questo ripartiti nei sestieri, la tipologia del bene immobiliare e fondiario posseduto, l'ubicazione nella città, contrada o sindacato del distretto, i confini, l'estensione dei terreni e le diverse colture, la stima del valore.



più taluno di un pezzo di terra, senza ancora le acquisizioni che nel secolo seguente testimoniano il consolidarsi del loro inserimento nel contesto socio-economico cittadino.

Infatti dalla compilazione della metà del '400<sup>69</sup> emerge un flusso più intenso e diversificato per le località di origine, anche se di distribuzione non omogenea nei quartieri: costante si mantiene la presenza in Sant'Emidio, dove si registrano un teramano ed un aquilano, oltre a sei originari di San Vito, in netta prevalenza tra le località di provenienza, anche nel secolo seguente; in Santa Maria inter vineas nove, uno ciascuno da San Vito, Colonnella, Civitella, Faraone, Controguerra, Teramo, L'Aquila, e due da Montereale; in San Giacomo risiedono sei rignicoli, di Corropoli, Teramo, L'Aquila, Lanciano, Controguerra, e San Vito; più consistenti gli arrivi in San Venanzio, con cinque spostamenti da San Vito, ed altri singoli da Montesanto, Teramo, Notaresco, Montereale, L'Aquila.

Le proprietà in media erano composte dalla casa di abitazione, e da un numero variabile di terre, ubicate nelle contrade limitrofe alla città; non è il caso di dilungarci in questa sede in dati troppo minuziosi e talvolta ripetitivi, ma l'elaborazione di alcune attestazioni permette di evidenziare qualche aspetto significativo per l'analisi degli spostamenti dal Regno, come le modalità di detenzione della proprietà e le consistenze patrimoniali.

Conformemente ad una tendenza caratteristica dell'epoca, anche tra gli immigrati risulta ricorrente la titolarità di beni di eredi, che mantengono indivisa la proprietà, con l'indicazione dell'intestatario di provenienza, che permette di conoscere la denominazione dell'immigrato originario, e far risalire con certezza la migrazione ad almeno una generazione precedente, dato che invece rimane incerto nella maggior parte delle attestazioni, costituite dal nome del proprietario ed un patronimico, di cui si può solo ipotizzare una precedenza nell'arrivo, per analogia della locuzione, data la genericità del «de» che precede il luogo di origine. Sono intestati ad «heredes» i patrimoni più cospicui: da citare in San Giacomo gli eredi di Vanni di Cavuccio da Teramo, che possiedono casa e casareno e orto in

69 Il Catasto di Ascoli del secolo XV, non datato, ma riferibile sulla base di altra documentazione al termine *post quem* del 1458, è contenuto in quattro registri cartacei, uno per quartiere ascolano, redatti in volgare, conservati nella serie *Catasti antichi* (ASAP, Regg. 2, 4, 5, 6) della documentazione versata nell'Archivio di Stato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette di Ascoli Piceno.

città, casa e terra in contrada limitrofa, e numerosi appezzamenti di terra acquisiti, accanto ad altrettanti ceduti; in San Venanzo gli eredi di Cicco dell'orafa di San Vito, uno degli sporadici casi in cui è specificata la professione, si distinguono per la consistenza delle strutture abitative rispetto ai beni terrieri, di solito prevalenti, in quanto possiedono oltre alla casa nel quartiere, una casa con pontica (bottega) in Sant'Emidio ed un'altra pontica di recente acquisizione nello stesso quartiere, indice di un esercizio di attività perpetuatosi dall'antenato.

Comproprietari di beni ragguardevoli sono Andrea di Bartolomeo di Corropoli, e donna Victoria, di non specificato legame parentale, caratterizzati da beni fondiari molto parcellizzati nelle contrade limitrofe alla città, oltre a tre case, di cui una con botteghe, situata in posizione di prestigio al centro della città «iuxta la piazza grande». Fra gli intestatari singoli spicca il patrimonio di Marino de Maxio dall'Aquila, costituito oltre che da tre case da ben 16 poste di terra sparse in varie contrade e tre selve con castagne, di valore complessivo peraltro alquanto modesto, e quelli, entrambi in Santa Maria inter vineas, di Marino di Antonio di Domenico da Montereale, ricco di terre di varia coltura, anche acquisite, e di Andrea di Pietro di Aquila, composto da tre case e terre, di cui alcune acquisite.

Altre attività lavorative specificate sono riferite ad Antonio da Montereale «sartore» in San Venanzio, ed a Salvatore «barbero» da Colonnella in Santa Maria inter vineas, entrambi di sicura immigrazione recente e diretta, in quanto privi di patronimico, e identificati, come criterio usuale nella redazione catastale, proprio in base alla qualifica professionale, per la quale erano noti e riconoscibili, titolari ciascuno di patrimoni medi, con casa e orto.

Non mancano le donne registrate singolarmente, come «Mattutia Nelli olim de Santo Vito», immigrata da Tempo, e Marina de Ulivero di Civitella, o quali vedove di immigrati, come Peradonna vedova di Blaxio da Teramo, e Vannolina «donna che fo de Cola de Muccio da Montereale», che continuano a risiedere in città nella casa a loro intestata.

Dalle intestazioni emergono altre relazioni familiari tra immigrati, espresse forse in quanto funzionali a mettere in luce parentele qualificate, come nel caso di «Vecto de Pictio da Teramo nepote de ser Berardo de Qualgia da Teramo», che detiene tre case in città, in comproprietà con il nipote Antonio de Cicharone, riflesso di una dinamica di spostamenti collegabile a tre generazioni.

Analoga valenza per l'individuazione di direttive migratorie offre la concentrazione di terreni contigui in una stessa contrada appartenenti a proprietari originari della stessa località: infatti «Marino de Sancto alias Angeletta» residente in

San Venanzio possiede in Tolignano terra confinante con i beni di «Iohanne da Santo Vito» e terra vigna e canneto confinanti con i beni di «Macte de Cola da Sancto Vito». Per il Quattrocento si delinea quindi uno spaccato della componente abruzzese ad Ascoli e nel circondario abbastanza consistente nelle proporzioni numeriche, nei valori patrimoniali immobiliari, e nella tendenza ad accrescerli con ripetute acquisizioni.

Tale quadro risulta alquanto ridimensionato nel secolo seguente<sup>70</sup>, sia nelle presenze, sia nella composizione delle proprietà, circoscritte alla casa e a qualche terra, con una prevalenza delle alienazioni (evidenziate dai beni cassati e trasferiti ad altri intestatari) sulle acquisizioni: netta la riduzione ad un solo intestatario in San Giacomo, costituito dagli «eredi di Iacopo da Campli»; in Santa Maria inter vineas passano a quattro: due da Campli, uno di Teramo, uno da L'Aquila, Cesaro di Ioanantrea, che si distingue per il possesso di ben tre case, di cui una acquisita, oltre a vigna, selva e gurgio.

Più costante, ma con provenienze geografiche più uniformi, il quartiere di San Venanzio, con sette proprietari di San Vito, due di Teramo, uno di Sulmona, Serveidio, unico ebreo di Regno riscontrato, e Fabrizio di Colonnella, che esercita la funzione di balivo del comune di Ascoli, e possiede solo la casa di residenza. Accentuato l'incremento in Sant'Emidio, in cui sono confluiti venti residenti, di cui ben sedici di San Vito, due di Campli, due di Civitella, fra i quali solo Marozzo di Bastiano di San Vito s'impone per l'entità del patrimonio terriero, e per la percentuale elevata di acquisizioni (più della metà su 14 poste), di cui ben tre pervenute da altri proprietari di San Vito, testimonianza interessante di tendenza a mantenere la circolazione dei beni all'interno dei membri legati da una comune origine, accentuata nel quartiere in cui la comunità di San Vito è più rappresentata.

Coerenti con le dinamiche demografiche dei secoli XV e XVI risultano le attestazioni coeve delle richieste di concessione di cittadinanza: fra le «Suppliche» registrate e accolte dal Comune risultano anche quelle di immigrati dal Regno, in alcuni casi volte a ratificare situazioni di fatto consolidate da anni: è il caso di Nardino di Lucido, già di San Vito, che nel 1576 chiede il riconoscimento della «ci-

<sup>70</sup> La redazione catastale del secolo XVI, pervenuta nella stessa serie archivistica del secolo precedente, non è datata, ma è attribuita alla metà del 1500, è costituita da quattro registri cartacei, con la stessa partizione in quartieri e sestieri cittadini, redatti in volgare (ASAP, Regg. 11, 12, 13, 14).

vilità ascolana», essendo «da 16 anni abitante ad Ascoli continuamente e avendo comprato casa a Folignano», senza riferimento allo svolgimento di attività lavorativa, forse non compreso tra i requisiti necessari<sup>71</sup>.

Qualche indicazione più specifica in proposito emerge dalla concessione accordata nel 1529 a Giovanni Francesco di Nardo di Teramo e famiglia, che dichiara di «essere stato sempre fedele», ammessi dagli anziani perché riconosciuti «benemeriti in servizio [...] di esplorata virtù e probità»; dello stesso tenore nello stesso anno l'ammissione di Franceschino da Torricella di Campli e figli, definiti «boni e devoti figlioli»<sup>72</sup>; tali testimonianze si possono comunque considerare convergenti ad attestare immigrazioni avvenute da più generazioni, e presenze stabili nel contesto cittadino.

Si può concludere affermando che le attestazioni documentarie illustrate, pur parziali e discontinue, mettono in luce un quadro coerente di dati a valido supporto e avvaloramento dell'esistenza di collegamenti socio-economici di varia natura avviati tra Ascoli e Abruzzo nel Trecento, divenuti più definiti e regolari fino al Cinquecento, inseriti nella dinamica dell'esercizio delle reciproche competenze istituzionali.